

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 339

presentata dai Consiglieri regionali

COCCO - LAI - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA -
PISCEDDA - AGUS - CADDEO - ORRÙ - LOI - PIU - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo - LI
GIOI - CIUSA - MANCA Desiré Alma - SOLINAS Alessandro

il 27 giugno 2022

Istituzione dell'Infermiere di famiglia e dell'Ambulatorio sanitario di famiglia

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Questi ultimi anni di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della pandemia di Covid-19 hanno evidenziato la fragilità del Servizio sanitario regionale, dove le criticità del sistema di assistenza territoriale di base, demandato alle visite ambulatoriali e domiciliari dei medici di famiglia e pediatri, ha portato i cittadini a rivolgersi alle strutture ospedaliere e ai Pronto soccorso, determinando una congestione degli stessi con gravi ripercussioni nell'assistenza dei pazienti, anche in condizioni di emergenza e urgenza, e nell'allungamento dei tempi di attesa per visite, esami ed interventi.

Nell'ambito dell'assistenza territoriale primaria il Medico di medicina generale (Medico di famiglia o Medico di base) opera in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, al quale sono demandati i compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria. In molti territori della Sardegna, specialmente in quelli più interni e difficilmente raggiungibili a causa di una rete stradale vetusta e pericolosa, non risultano assegnate le sedi del medico di famiglia o del pediatra, sia per una errata programmazione dell'avvicendamento dei medici andati in quiescenza e sia per un contesto organizzativo e logistico condizionato da continui disinvestimenti sulle cure territoriali che hanno penalizzato soprattutto alcune popolazioni della Sardegna, aumentando le disuguaglianze assistenziali e il divario sociale.

La presente legge istituisce, all'interno del SSR, l'Ambulatorio sanitario di famiglia e la figura dell'Infermiere di famiglia. L'Ambulatorio sanitario di famiglia è costituito dal medico di base a cui si affianca l'infermiere di famiglia (professionista convenzionato con il SSR), con l'obiettivo di aumentare il livello dell'assistenza primaria territoriale anche attraverso lo snellimento di alcune attività svolte dal medico di famiglia, sempre più spesso impegnato nell'assistenza infermieristica e amministrativa dei pazienti.

L'aggregazione delle due figure professionali (medico-infermiere) in uno stesso ambulatorio rappresenta una soluzione organizzativa ottimale per i territori in cui sono carenti, o difficilmente raggiungibili, le strutture sanitarie territoriali, in maniera tale da garantire l'accesso alle cure primarie in maniera omogenea e garantita a tutti i cittadini.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Infermiere di famiglia

1. È istituita la figura dell'Infermiere di famiglia (IF) nell'ambito del Servizio sanitario regionale, con le seguenti aree di intervento:

- a) assistenza infermieristica, anche domiciliare, nelle cure primarie rivolta alle persone e alle famiglie, con attenzione agli aspetti preventivi, curativi e riabilitativi, clinico assistenziali e psico-educativi;
- b) attività di prevenzione e di promozione della salute e del benessere personale.

2. L'Infermiere di famiglia opera nel territorio e nella popolazione riconducibile, di norma, a quelle della medicina generale, lavora in maniera integrata con il medico di medicina generale, con il quale condivide l'ambulatorio.

Art. 2

Ambulatorio sanitario di famiglia

1. È istituito l'Ambulatorio sanitario di famiglia (ASF) nell'ambito del Servizio sanitario regionale. L'ambulatorio è costituito da un Medico di medicina generale (medico di famiglia) e da un Infermiere di famiglia.

2. Il Medico di famiglia è un professionista che opera in convenzione con il Servizio sanitario regionale.

3. Il numero massimo di pazienti in carico all'Ambulatorio di famiglia è fissato in 2.500 individui con la possibilità per alcuni di estendere questo numero fino a 3.000.

4. Nell'ambito dell'Ambulatorio di famiglia possono operare ulteriori specialisti ambulatoriali interni che svolgono la loro attività in regime di libera professione, con costi a carico dell'assistito.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, provvede entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, ad approvare il regolamento di attuazione per l'istituzione dell'Ambulatorio di famiglia e dell'Infermiere di famiglia.

Art. 3

Norma finanziaria

1. I costi, in attuazione della presente legge, sono posti a carico del servizio sanitario regionale e sono quantificati nella misura di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per gli anni successivi, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).